Anno 1873. Roma - Martedì, 4 Novembre Num. 305.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, in seguito alla partecipazione avuta della morte di S. M. il Re di Sassonia Giovanni-Nepomuceno-Maria, ha ordinato un lutto di Corte di giorni venti a far principio da quest'oggi stesso.

Tale lutto di Corte sarà esteso a giorni 180 per la Casa e Corte di S. A. R. la Duchessa di Genova, figliuola dell'augusto defunto, ed a giorni 120 per le Case e Corti dei Nipoti le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte, e di S. A. R. il Duca di Genova.

Il N. 1627 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 6 della convenzione stipulata il 4 marzo 1872 fra il Governo e la Direzione Generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, approvata con la legge del 19 aprile stesso anno, n° 759 (Serie 2ª), col quale fu stabilita la garanzia da darsi alla Banca Nazionale medesima per il montare dei suoi crediti verso lo Stato, dipendentemente dalla detta convenzione e dalle precedenti;

Considerato che, tenuto conto delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico rimaste in deposito presso la Banca Nazionale a tutto il 30 settembre 1873, e della rendita già depositata, non che di quella disponibile a tale scopo, rimane da crearsi, a compimento della garanzia suddetta, al 30 settembre 1873 una rendita di consolidato 5 per 0/0 di lire 2,465,918 78;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico in aumento al consolidato 5 per 0/0, della rendita di lire due milioni quattrocento sessantacinque mila novecento diciotto e centesimi settantotto (lire 2,465,918 78), con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1873, da depositarsi alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, a termini e per gli effetti dell'articolo 6 della convenzione 4 marzo 1872, approvata dalla legge 19 aprile stesso anno, n° 759 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. *fatta dal Ministro delle Finanze in udienza del 13 ottobre 1873:*

SIRE,

La parte maggiore delle spese che nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'esercizio del 1873 sono portate ai capitoli n. 175, *Asse ecclesiastico - Spese generali di Amministrazione*, e n. 178, *Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico*, era pagata per l'addietro senza distinzione di esercizi, per cui i pagamenti comprendevano soventi volte l'ammontare di somme riferibili a diverse gestioni. Questa promiscuità di pagamenti ha impedito all'Amministrazione di formarsi un concetto esatto di tutti gl'impegni derivanti dai precedenti esercizi, per poter tenere conto dei medesimi nelle proposte di bilancio per il 1873.

In quest'anno poi che le vendite dei beni già ecclesiastici superarono l'aspettativa, fu anche dato un più rigoroso impulso ai reparti ed ai conguagli in ritardo, tal che le restituzioni di somme indebitamente percette ed i rimborsi compresi nella lettera *E* del capitolo 175, sono saliti ad una somma di gran lunga superiore a quella che era stata prevista.

Per questi motivi ed anche pel maggiore sviluppo che nell'anno corrente hanno avuto le liquidazioni dell'Asse ecclesiastico, è avvenuto che alla fine del mese di settembre scorso fossero già pressochè esauriti i fondi inscritti nei capitoli 175 e 178 del bilancio definitivo del 1873.

E poichè le spese contemplate in quei due capitoli per la loro natura non possono essere differite senza pregiudizio della Amministrazione, nasce la necessità di aumentare i fondi stanziati nei capitoli medesimi, aggiungendo L. 800,000 al capitolo 175, e L. 400,000 al capitolo 178.

Laonde il riferente, dietro conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha l'onore di sottoporre alla firma di V. M. un decreto che autorizza appunto il prelevamento di L. 1,200,000 dal fondo delle spese impreviste da portarsi in aumento dei precitati due capitoli di bilancio.

Il N. 1630 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del giorno 10 ottobre 1873;

Visto che sul fondo di lire 5,000,000, inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1873, in conseguenza delle prelevazioni di lire 1,923,722 98 fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 3,076,277 02;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste, inscritto al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1873, approvato colla legge 29 giugno 1873, n. 1407, Serie 2ª, è ordinata una *undecima* prelevazione nella somma di lire un milione duecentomila (L. 1,200,000) da inscriversi:

Per lire 800,000 al capitolo n. 175, *Spese generali di Amministrazione (Asse ecclesiastico)*;

E per lire 400,000 al capitolo n. 178, *Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico*, del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Numero DCCLI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per l'aumento del capitale, presa in assemblea generale del 15 luglio 1872 dagli azionisti della Società anonima per azioni al portatore, sedente in Montagnana, provincia di Padova, col titolo di *Prima Società Italiana pello stigliamento meccanico e pella lavorazione della Canapa e del Lino*, e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1873;

Visti i Regi decreti 6 novembre 1872 numero 465, e 24 luglio 1873 num. 721, relativi a detta Società;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Ai termini delle citate deliberazioni del 15 luglio 1872 e del 28 giugno 1873 il capitale della *Prima Società Italiana pello stigliamento meccanico e pella lavorazione della Canapa e del Lino*, sedente in Montagnana, è aumentato dalle L. 700,000 alle L. 800,000 mediante emissione di num. 100 azioni nuove da L. 1000 ciascuna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il Num. DCCLII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per la riduzione del capitale, presa in assemblea generale del 27 aprile 1873 dagli azionisti della Società sedente in Torino col titolo di *Società Anonima per la condotta di acque potabili in Torino;*

Visto lo statuto di detta Società, e i RR. decreti che la riguardano in data 10 aprile 1853, 17 agosto 1854, 6 aprile 1858, 6 settembre 1860 e 31 maggio 1868 num. 2008;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visto l'art. 163 di detto Codice;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A termini della citata deliberazione 27 aprile 1873 il capitale della *Società Anonima per la condotta di acque potabili in Torino* di lire 3,000,000, costituito da 6000 azioni di lire 500 ciascuna, è ridotto a lire 2,349,000 e sarà rappresentato da 4698 azioni di lire 500 ciascuna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402;

Visti i Nostri decreti del 19 giugno 1873, numero 1403 e del dì 11 luglio 1873, n. 1461;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono espropriati per causa di utilità pubblica e per servizio del Governo i seguenti immobili di Corporazioni religiose posti nella città di Roma:

1° Convento di S. Marcello (PP. Serviti);

2° Id. di S. Andrea delle Fratte (PP. Minimi);

3° Rimanente parte del Convento dei SS. Apostoli (PP. Minori Conventuali).

Art. 2. Non sono compresi in queste espropriazioni i locali pel servizio del Culto, e gli altri indicati nell'art. 8, n. 2, della legge 19 giugno 1873, n. 1402, che con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Ministero a favore del quale viene fatta l'espropriazione, saranno conservati negli immobili espropriati. Sarà pure provveduto al concentramento dei religiosi nei modi consentiti dalle su citate leggi e decreti.

Art. 3. Il Governo prenderà possesso degli immobili espropriati nel termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 4. Con speciali disposizioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentita la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico, a carico della quale deve rimanere il relativo affitto, sarà assegnata la parte che, a termini dell'articolo 1° del Nostro decreto 19 giugno 1873, numero 1403, deve riservarsi per la residenza personale e per l'uffizio degli attuali investiti delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto, di concerto, per quanto li riguarda, coi Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica.

Dato a Firenze, lì 31 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il Reale decreto del 31 ottobre 1873, col quale in base alla legge 3 febbraio 1871, n. 33, prorogata per altri 2 anni con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, sono espropriati i seguenti immobili di Corporazioni religiose:

1° Convento di S. Marcello (PP. Serviti);

2° Id. di S. Andrea delle Fratte (PP. Minimi);

3° Rimanente parte del Convento dei SS. Apostoli (PP. Minori Conventuali).

Visto il disposto dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1871 succitata;

Viste le dichiarazioni dell'Agenzia superiore delle imposte dirette e catasto di Roma;

In virtù delle facoltà conferitegli con decreto di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici del 14 novembre 1872,

Notifica

A chiunque possa avervi interesse per gli effetti ed a norma delle prescrizioni degli art. 52 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica: che la rendita che a norma dell'articolo 7 della succitata legge 3 febbraio 1871, n. 33, si offre in corrispettivo dei fondi espropriati, e salve sempre le riduzioni proporzionali nel caso e per gli effetti degli art. 2 e 4 del R. decreto succitato è la seguente:

Pel Convento di S. Marcello, L. 8625 —
Pel Convento di S. Andrea delle Fratte . . . . » 3825 —
Rimanente parte del Convento dei SS. Apostoli . . . . . » 5137 50

Roma, 4 novembre 1873.

Il Prefetto: GADDA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33;

Visti i Nostri decreti del 4 marzo 1871 e 26 gennaio 1873, coi quali furono espropriate varie parti del Monastero di S. Silvestro e Stefano *in Capite* (Monache Clarisse);

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402;

Visto il Nostro decreto del dì 11 luglio 1873, n. 1461;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È espropriata per causa di utilità pubblica e per servizio del Governo la rimanente parte del Monastero di S. Silvestro e Stefano *in Capite* (Monache Clarisse).

Art. 2. Non sono compresi nella espropriazione i locali pel servizio del Culto, che con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia d'accordo col Ministero a favore del quale vien fatta l'espropriazione saranno conservati nell'immobile espropriato. — Sarà pure provveduto al concentramento delle religiose nei modi consentiti dalle su citate leggi e decreti.

Art. 3. Il Governo prenderà possesso dei locali espropriati nel termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto, di concerto per quanto lo riguarda col Nostro Ministro di Grazia e Giustizia.

Dato a Firenze, lì 31 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE

S. SPAVENTA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto del 31 ottobre 1873, col quale è espropriata la rimanente parte del Monastero di San Silvestro e Stefano *in Capite* (Monache Clarisse);

Visto il disposto dell'art. 7 della legge 3 febbraio 1871, n. 33;

Vista la dichiarazione dell'Agenzia superiore delle imposte dirette e catasto di Roma;

In virtù delle facoltà accordategli da S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici con decreto del 14 novembre 1872,

Notifica

A chiunque possa avervi interesse per gli effetti ed a norma delle prescrizioni degli articoli 52 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulla espropriazione per causa di utilità pubblica, che la rendita che a norma del su citato articolo 7 della legge 3 febbraio 1871 si offre in corrispettivo dei locali espropriati è di lire duemila seicento sessantacinque (2665).

Roma, 4 novembre 1873.

Il Prefetto: GADDA.

Rettificazione. — Il R. decreto inscritto al n. 6610 (Serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi*, e pubblicato nel n. 295 (25 ottobre scorso) di questa *Gazzetta*, in luogo della data: « Entraque, 9 ottobre 1873, » ivi assegnata, e della firma del Presidente del Consiglio « M. MINGHETTI, » deve portare la data di « Torino, 15 settembre 1873, » e la firma del Ministro « G. FINALI. »

Parimenti la *Relazione* a S. M. sul detto decreto, va riferita al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Convenzione *tra l'Italia e la Danimarca per l'estradizione dei malfattori.*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che la presente vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Danimarca e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Copenaghen il diciannove del mese di luglio del corrente anno mille ottocento settantatrè;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Danemark, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice et pour réprimer les crimes et délits dans leurs territoires et juridictions respectives, que les individus, condamnés ou accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent dans certaines circonstances réciproquement extradés,

Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaire, à l'effet de conclure, dans ce but une Convention, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie. Le Sieur Frédéric Marquis de Spinola, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark, Officier de l'Ordre de St-Maurice et de St-Lazare, ainsi que de l'Ordre de la Couronne, etc.; et

Sa Majesté le Roy de Danemark. Le Sieur Otto Ditlev Baron de Rosenörn Lehn, Son Ministre des Affaires étrangères, Commandeur de l'Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur du même Ordre, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les clauses de la dite Convention, les personnes qui ayant été, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une poursuite judiciaire par les Autorités du pays réclamant à cause d'un des faits ci-après énumérés, se trouveraient sur le territoire de l'autre pays.

Art. 2. Les crimes et délits, pour lesquels l'extradition d'après l'article 1er aura lieu, sont:

1. Assassinat et meurtre (parricide, infanticide, empoisonnement);
2. Viol;
3. Coups portés ou blessures faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conséquence la perte absolue de l'usage d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner;
4. Vol accompagné de circonstances aggravantes (grovt Tyveri og Röveri) ou vol simple, à la condition que la valeur de l'objet du crime ou délit dépasse mille francs;
5. Abus de confiance, escroquerie ou tromperie, entant que la valeur de l'objet de ce crime ou délit dépasse mille francs;
6. Banqueroute frauduleuse;
7. Faux serment, faux témoignage ou fausse déclaration d'un expert ou d'un interprète;
8. La confection et l'emploi frauduleux de documents faux;
9. Fabrication de fausse monnaie et altération de monnaie, contrefaçon de billets de banque, de papier-monnaie, d'effets publics et l'emploi de ces effets avec connaissance de cause;
10. Incendie volontaire;
11. Soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics;
12. Destruction volontaire et illégale d'un navire et échouement volontaire d'un navire de la part du capitaine ou de l'équipage du navire;
13. Rébellion ou mutinerie de l'équipage d'un navire.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentation des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. L'obligation d'extradition ne s'étend pas aux sujets du pays auquel l'extradition est demandée, y compris non seulement ceux qui par leur naissance ou d'autre manière ont acquis la qualité de sujets sans l'avoir perdue plus tard dans les formes déterminées par la loi, mais aussi les étrangers fixés et domiciliés dans le pays.

Toutefois, si l'individu réclamé appartient à cette dernière catégorie, il sera donné suite à

la réclamation, si celle-ci regarde un acte commis avant son arrivée au pays et si elle est faite dans le courant de deux ans après qu'il s'y est fixé.

Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'Etat auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction dont il s'agit, l'autre Etat communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

Si l'individu réclamé n'est ni italien ni danois, le Gouvernement, auquel l'extradition est demandée, pourra informer de cette demande le Gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement, sans aucun retard, réclame à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux pour l'acte incriminé, le Gouvernement, auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre des Gouvernements réclamants.

Si l'individu, réclamé par une des Parties contractantes, est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il sera livré au Gouvernement dont la demande aura été reçue la première, à moins que l'individu réclamé ne soit sujet de l'un des Etats réclamants, dans quel cas il sera livré de préférence à ce dernier Etat.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu, si la personne réclamée a été ou est encore poursuivie dans le pays auquel la demande d'extradition est adressée pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Lorsque la personne réclamée est poursuivie dans le pays auquel la demande d'extradition est adressée, à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine éventuelle prononcée contre elle.

Art. 5. Les dispositions de la présente Convention ne sont point applicables aux crimes ou délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 2, ne peut par conséquent en aucun cas être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un crime ou délit politique.

La personne extradée ne pourra non plus être poursuivie ou condamnée à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente Convention; à moins que, après avoir été punie ou acquittée du chef du crime qui a donné lieu à l'extradition, elle n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'elle n'y vienne de nouveau.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés, le commencement des poursuites judiciaires ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel la demande d'extradition est adressée.

Art. 7. L'extradition sera toujours accordée, lors même que le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 8. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 9. Dans les cas urgents et surtout lorsqu'il ya danger de fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt, voire même par le télégraphe, mais toujours par voie diplomatique, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 10. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils, dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, en tant que les droits des tiers ne s'y opposent pas, seront rendus en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté. Les objets susmentionnés seront rendus lors même que l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus, sans frais, après la conclusion du procès.

Art. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien ou de transport du prévenu resteront à la charge de chacun des Etats contractants en dedans des limites de leurs territoires respectifs, tandis que les frais d'entretien et de transport à travers les pays intermédiaires tomberont à la charge de l'Etat réclamant. Si le transport par mer était préférable, l'individu et les objets réclamés seront embarqués aux frais du Gouvernement réclamant et transportés au port indiqué par l'agent diplomatique de ce Gouvernement.

Art. 12. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des Etats contractants jugera nécessaire dans le territoire de l'autre Partie contractante l'audition de témoins ou tout autre acte d'instruction ou de procédure, une requisition émanant d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente sera transmise par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où le témoin est entendu ou l'acte doit avoir lieu. De part et d'autre les Gouvernements abandonnent toute restitution des frais qui en résulteront.

Art. 13. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

En cas de consentement du témoin il devra être dédommagé par l'Etat intéressé à la comparution du témoin des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps.

Aucun témoin quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des faits antérieurs à la citation.

Art. 14. Si à l'occasion d'une cause pénale l'un des Etats contractants désirait obtenir des pièces de conviction ou des documents judiciaires, qu'une autorité de l'autre pays se trouve posséder, la demande en sera présentée par voie diplomatique et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations particulières qui s'y opposent, bien entendu avec l'obligation de les renvoyer.

Art. 15. Toutes les pièces et tous les documents qui seront communiqués réciproquement par les deux Gouvernements dans l'exécution de la présente Convention devront être accompagnés de leur traduction française.

Art. 16. La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du 1.er octobre 1873. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant le 1.er janvier 1878, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera en vigueur pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq années.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 19 juillet 1873.

(L. S.) *Signé*: F. Spinola.
(L. S.) *Signé*: B. D. Rosenörn Lehn.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato a Valdieri addì sette del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocentosettantatrè, vigesimoquinto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Visconti-Venosta.

(*Il R. decreto 30 settembre 1873, n. 1620, col quale è data esecuzione alla presente Convenzione fu pubblicato nel n. 302, 1° corrente novembre, di questa* Gazzetta Ufficiale).

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Avviso.

Per gli effetti, di cui nelle disposizioni transitorie del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 6 dicembre 1865 sull'istituzione del casellario giudiziale, si rende di pubblica ragione che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 del detto regolamento sono compiute anche dal tribunale civile e correzionale di Melfi.

Per il Ministro: G. Costa.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Diamo i seguenti particolari sul *Grand-Opéra* di Parigi, la quale, giorni or sono, rimase miseramente preda di un grande incendio.

L'origine del teatro dell'Opéra risale ai tempi della reggenza d'Anna d'Austria che amava la musica e gli spettacoli ed alla quale il cardinal Mazzarino volendo farle la corte, immaginò di far venire dall'Italia dei musicisti che rappresenterebbero davanti la regina diverse produzioni melodrammatiche.

Lambert e Cambert, incaricati a quell'epoca dell'organizzazione delle feste e dei concerti, diedero in seguito delle opere francesi ch'ebbero un gran successo.

Più tardi nel 1672 Luigi XIV accordò a Lulli, celebre cantante fiorentino, il privilegio dell'*Opéra* e l'anno successivo il teatro del Palazzo Reale fu ceduto a quell'Accademia di musica, che vi rimase sino al 1763, epoca in cui ebbe luogo un incendio che distrusse completamente la sala.

L'Opéra in allora fu trasferita alle Tuilleries, ove di nuovo fu preda del fuoco. Dalle Tuilleries passò alla porta Saint-Martin, in una sala provvisoria che sussistova ancora pochi anni fa, e dove restò sino al 1794, alla quall'epoca si stabilì in via Richelieu in una sala appositamente costruita.

L'Opéra si mantenne in quest'ultima sala sino al 1820, epoca della fatale catastrofe dell'assassinio del duca di Barry. D'allora in poi il teatro della via Richelieu fu chiuso per ordine superiore, e la sala atterrata per far posto a un monumento espiatorio che dappoi si è convertito in una fontana monumentale.

Si pensò allora alla costruzione di una nuova sala e l'architetto Debrot fu incaricato del disegno del nuovo edificio che doveva sorgere sul terreno dell'antico palazzo Choiseul, in via Lepelletier, ove si vede tuttora.

La facciata principale di quest'edificio ha 60 metri di lunghezza: essa consiste in diverse arcate formanti un doppio vestibolo al pian terreno. Si sale ai piani superiori e si giunge alle differenti corsie delle loggie per sei scale aventi 8 metri di larghezza.

La sala degli spettacoli ha 24 metri di profondità su 14 di altezza. La larghezza del teatro è di 33 metri circa e la sua profondità di 30.

Per collocare convenientemente i congegni dei macchinismi, si praticò sotto il teatro un sotterraneo di considerevolissima capacità.

Le aperture per l'ingresso e l'uscita furono combinate in modo da facilitare l'evacuazione del pubblico senza alcun ostacolo.

Un immenso magazzino di decorazioni, attenente al teatro, costeggia la via Pinon e contiene tutto il materiale del servizio per una settimana. La sala, il *foyer* e lo stesso palcoscenico seno riscaldati mediante un apparecchio a vapore, stabilito nei sotterranei, così pure il servizio delle pompe idrauliche.

Infine tutti i magazzini di decorazioni pel teatro sono concentrati in un vasto edificio della via Richer, nelle adiacenze del quale si costruì pure un gazometro contenente 2000 piedi cubici di gaz destinato unicamente al servizio delle rappresentazioni dell'Opéra.

— Troviamo nei giornali inglesi che il processo Tichborne sia quasi al suo termine, e si ritiene che il giurì potrà pronunziare il suo verdetto verso il prossimo Natale.

L'udienza del 27 ottobre è stata la centoventesimaquarta dopo la ripresa di questo celebre processo. Il numero dei testimoni citati dall'accusa è stato di 287. Si calcola che il signor Kenealy potrà, ai primi giorni della prossima settimana, intraprendere l'esposizione ragionata dalle deposizioni dei testimoni della difesa. Il signor Hawkins avrà quindi la parola per sostenere l'accusa.

Il riassunto del processo incomberà al *chief-justice*.

— Togliamo dall'*Osservatore Triestino* la seguente corrispondenza da Yokohama, in data dell'8 settembre:

L'oggetto più importante, anzi l'unico di cui dovrò parlarvi sono le nostre riforme; intraprese a tutta furia ed eseguite più o meno felicemente, come avviene sempre quando si vuole sostituire il nuovo al vecchio senza dar tempo al popolo perchè si abitui alla transizione. Il più infervorato per le riforme è il Mikado e lo si capisce; col cambiamento dell'antica costituzione e degli usi del paese, egli consolida il suo potere e trasporta il suo punto d'appoggio dalle caste privilegiate nelle masse.

Il Mikado precede il popolo nelle riforme, mostrandosi in pubblico vestito alla moda europea, come avvenne nella sua escursione a Miyonoshota, ove, colla sua consorte e l'imperatrice vedova e la sua Corte, passò due settimane, recandosi anche a Itakane. Vi furono in quest'occasione grandi feste, divertimenti di pesca sul lago, illuminazioni. Ai forestieri presenti fu permesso di assistervi, anzi il Dr. Hofman, fu riconosciuto e salutato dall'imperatore. Si osservò che in questa circostanza il Mikado vestiva un soprabito simile a quello che portano gli ambasciatori e funzionari del rango più elevato, cappello alla francese, stivali così detti all'*ecuyère*, insomma tutto alla nuova moda. Di ritorno a Yedo, appena giunto d'Europa il ministro Ivakura, si procederà alla revisione dei trattati. Cosifatto lavoro non poteva intraprendersi prima di conoscere il risultato della missione in Europa. A codesta revisione si attacca una grandissima importanza, perchè trattasi degl'interessi economici e dell'erario. Ogni nazione marittima propone e dimanda quanto gli conviene; occorre veder quanto gli si può accordare.

Ma non è per me provato, qualunque siano i lumi del ministro Ivakura, che quest'uomo di Stato, viaggiando in Europa e visitando le corti, abbia potuto informarsi e prender notizie delle qualità commerciali d'ogni Stato, in modo che, facendo un trattato, del quale, pel diritto della nazione la più favorita, vengono a goderne tutti, il Giappone con una misura proporzionale possa trafficar con tutti senza pregiudicarsi. Sarà sempre una revisione che, nel caso più felice, servirà di punto di partenza ad una nuova revisione. A Yeddo si terranno consigli di Stato per quest'oggetto, anzi l'ex principe di Satsuma fu chiamato a presiederli. Si chiameranno anche esperti a dare il loro parere nel consiglio, insomma laddove trattasi d'interesse sembra che si voglia procedere con cautela, lasciandosi guidare più dalla convenienza che dallo spirito di innovazione.

Il Mikado occupasi con solerzia dell'istruzione e dell'amministrazione. In questi giorni assisterà in persona all'apertura delle nuove scuole create nella capitale. Gli si attribuisce anche l'intenzione di aumentare le paghe degli impiegati; condizione indispensabile se si vuole che vestano e vivano all'europea, il che non possono fare, non ricevendo che soli dieci dollari al mese. Si ordinò l'inscrizione in un registro di tutti i fondi religiosi, del loro impiego, di cui dovrà rendersi conto al Governo. Si elabora un nuovo codice penale, che segnalerà un reale progresso in confronto dell'antico, introdotto dalla dinastia di Tokugavá nell'anno 1716, il quale benchè mitigasse alquanto la legislazione della dinastia di Min, pure sempre era inspirato dall'idea di una giustizia feroce e sanguinaria. Il nuovo codice, inspirandosi dall'umanità, contribuirà potentemente a mansuefare il carattere del popolo ed a renderne più civili i costumi. Le prigione sarà sostituita, in moltissimi casi, alla pena capitale e quando questa debba applicarsi, si effettuerà colla decapitazione invece della crocifissione. Però conservasi ancora un genere di morte assai barbaro, impalando i parricidi; speriamo che il caso sia rarissimo, quantunque il rigore del legislatore dovrebbe far temere che non fosse ancor troppo frequente.

Il governo ordina con decreto, che all'avvenire si smetta la sconcia ed inumana usanza di mutilare i cadaveri dei giustiziati per crimine. Anche i combattimenti dei cani vennero proibiti. Insomma bel bello scompaiono i resti della crudeltà orientale.

Parlasi di una Commissione da instituirsi qui con l'incarico di esaminare i titoli di credito degli esteri tanto verso il governo come verso i Daimios e loro agenti. Sarà una Commissione liquidatrice, che offrirà migliori guarentigie agli interessati, perchè ogni nazione avrà il diritto di esservi rappresentata con un proprio assessore, il quale sorveglia la procedura per conto de' suoi connazionali. A Tokei sta formandosi una Compagnia di credito, che si propone di anticipare danaro sopra prodotti dell'industria e del suolo.

Il progresso lodevole per sè, non è scevro di inconvenienti, e non funziona sempre come dovrebbe. Nel ramo telegrafico il servizio è imperfetto e si odono continue lagnanze di persone, che soffrono ritardi nella trasmissione dei loro dispacci, in guisa si direbbe che la telegrafia venne piuttosto introdotta per procacciare introiti alla finanza, che per servire il pubblico. Cosiffatte lagnanze sono frequenti a Tokei ove il ceto commerciale abbisogna maggiormente del telegrafo. Mentre nelle altre capitali si fabbrica, a Yeddo sembra che domini lo spirito della distruzione. Si vanno abbattendo gli antichi edifizi con poco discernimento ed anche danno per l'arte e la scienza. Fra pochi giorni scomparirà tutto lo Stotsbashi, una delle più belle ed antiche porte della città. È proposito di abbattere anche il Shiba, uno dei più grandiosi monumenti conosciuti dell'arte orientale. Desso trovasi nella vicinanza di Yeddo, anzi quasi ne fa parte, e consiste in un recinto con molti cortili, tempii e mausolei; poichè colà riposano in pace i Taikun dell'antico Giappone, nè potrebbesi immaginare una necropoli più interessante e più sontuosa. Londra e Parigi si terrebbero fortunate di possedere un simile monumento alle loro porte; speriamo che i membri della missione, reduci dall'Europa, se hanno studiato qualcosa più, che macchine ed opifici, faranno osservare al governo che in Europa si usa conservare, per abbellimento delle città, i monumenti dell'arte nazionale. Il Mikado dovrebbe creare una Commissione edilizia ed archeologica; ma dove troverà egli gli archeologi? tutti quei che il consigliano sono forestieri, uomini d'affari, e di speculazione, che forse pensano più al prezzo ricavabile dal materiale atterrato, che al valore dell'edifizio in piedi. Ma se procediamo di questo passo, il Giappone rigenerato non possederà fra qualche anno più un solo monumento storico. Noi ci sorprendiamo se la reazione si autorizza di questo vandalismo per opporsi alle riforme e suscita qua e là dei disordini, come avvenne in Hirado, per ove partì il vicegovernatore di Nagasaki con forze di polizia per sedarli.

A Nagasaki vennero apportate, per motivi d'igiene pubblica, molte restrizioni alla festa del Matsuri, che ivi celebravasi il 6 settembre. La festa offriva al popolo anche un occasione di sprecare denaro; la moltitudine sarà malcontenta, ma il provvedimento è per sè lodevole. Gli è appunto nelle festività, che più si esprimono le usanze nazionali d'un popolo piuttosto leggero, proclive ad ogni stravaganza. Perfino l'acconciatura dei capelli all'europea, che adottano generalmente gli uomini, perchè più comoda, solleva l'animavversione del bel sesso e dissensi nelle famiglie; però quest'opposizione cadrà quando alla loro volta le donne, imitando la moda europea, si caricheranno il capo di trecce e ricci posticci.

A quest'ora vi sarà già noto l'arrivo del Duca di Genova, che venne qui ricevuto con tutti gli onori a lui dovuti, dalle autorità militari e dai dignitari di Corte e Stato mandati ad incontrarlo. S. A. R. si trattenne poco qui e proseguì il suo viaggio per Yeddo. Su questo arrivo mi limito soltanto a dirvi, che il Duca di Genova è il secondo principe europeo di Casa regnante, che abbia finora visitato il Giappone; il primo fu il Granduca Alessio di Russia, giunto qui l'anno scorso. Questa visita del Principe italiano è di buon augurio perchè contribuirà a moltiplicare le relazioni con l'Occidente.

A Yeddo vociferavasi seriamente di un'imminente guerra colla Corea, persino volevasi che fosse dichiarata, avendo il governo giapponese spedito un *ultimatum* al governo coreano; ma credo vi sia dell'esagerazione e che il Mikado, nello stato precario di transizione in cui trovasi il suo impero, ci penserà due volte prima di parlar di guerra, perchè guerra nell'estremo Oriente è sinonimo d'intervenzione. Quel che vi ha di positivo gli è l'ordine del governo, che tutte le barche coreane che approderanno sulla costa di Satsuma o di Hizen, saranno rimandate a Nagasaki, e quelle che approdano a Chikugen, Bizen, Nagato, Ivanti o Igumo, saranno mandate a Kencho o Taischu. Ai Coreani, che naufragano sulle coste giapponesi, sarà provvista un'altra barca per rimandarli a casa. Insomma cercasi di allontanare il traffico dei Coreani col Giappone.

DIARIO

I giornali inglesi commentano quella parte del discorso del signor Bright che concerne l'abbandono della Costa d'Oro d'Africa. Essi parlano di accomodamenti pacifici che verrebbero proposti agli Assianti, e soggiungono che, qualora la lotta venga impegnata, sarà almeno circoscritta e puramente difensiva.

Un telegramma diretto alla *Koelnische Zeitung* afferma che durante il recente soggiorno dell'imperatore Guglielmo a Vienna non si fece alcuna convenzione, nè si tenne discorso sulla questione dello Schleswig.

La *Patrie* dubita che l'attuale ministero francese possa presentarsi all'Assemblea nazionale senza modificazione alcuna; ecco le sue parole: « Si fa la domanda, e parecchi giornali esaminano ora la questione se il ministero può presentarsi colla sua attuale composizione davanti all'Assemblea nazionale. È quasi unanime la risposta negativa, e noi personalmente non esitiamo di aderire a questo avviso. Infatti vi sono alcuni ministri che, manifestamente impegnati nelle pratiche fusioniste, si trovano ora compromessi. Un rimpasto ministeriale adunque apparisce quasi necessario, potremmo anche dire imminente, e nelle regioni politiche già si parla di una combinazione, alla formazione della quale sarebbe chiamato a presiedere il signor Magne. La nota prudenza di quest'uomo di Stato, la grande sua chiaroveggenza politica e la sua abilità, congiunta alla fiducia particolare di cui egli è oggetto presso i conservatori, procaccierebbero senza dubbio l'immediato favore dell'opinione pubblica a un gabinetto a capo del quale fosse il signor Magne. »

Lo stesso giornale dichiara che dopo il fallito successo della combinazione monarchica, altro non rimane di fare che prorogare la presidenza del maresciallo Mac-Mahon per un quinquennio; soggiunge: « Il nostro programma sarebbe adunque: mantenere lo stato provvisorio; differire la costituzione di un Governo definitivo, finalmente rimettere il potere esecutivo per cinque anni nelle mani dell'uomo onesto e leale che già per quasi sei mesi guarentì la tranquillità del paese, pur tenendo una bilancia uguale tra i partiti. » Ripete quindi la necessità di modificare il gabinetto, dal quale dovrebbero ritirarsi coloro che hanno preso una qualche parte alle pratiche della fusione. Anzi dice che un accordo fra il signor Magne e il duca di Broglie potrebbe servir di base alla nuova combinazione ministeriale.

Nel giorno 31 ottobre la Commissione dei Nove tenne una conferenza per avvisare al da farsi nella situazione attuale; ma non prese in quel giorno nessuna decisione; alcune opinioni furono emesse, le quali potranno essere sottoposte alle varie frazioni della destra. L'estrema destra doveva riunirsi nella sera del 31 nella dimora del suo presidente, il duca di Larochefucauld-Bisaccia. A quanto pare, così la destra come il centro destro sono concordi nel proporre che venga prorogata la presidenza del duca di Magenta.

Nella Spagna il partito conosciuto sotto il nome di radicale o progressista democratico (che già sostenne la monarchia liberale), e il partito repubblicano unitario, riuniti oggidì in un sentimento comune dagli odierni eventi della penisola, hanno formulato un manifesto alla nazione per esprimere i loro intendimenti. Cominciano con dichiarare che « l'idea democratica è la loro idea, » e che questa comanda « il rispetto della personalità umana nella sua forma politica più alta, cioè il suffragio universale. » Avversari del carlismo, ch'essi riguardano come una nuova forma della tirannia clerocratica, dessi non sono meno ostili alla demagogia, per cui uno tra i più bei porti della Spagna è convertito in una città di pirati, e che copre di vergogna il paese, nel Mediterraneo, per le sue barbaresche imprese. Poscia, dopo di avere proclamato che « la monarchia assoluta di don Carlos e il socialismo sono la negazione del diritto e della civiltà, » gli autori del manifesto si dichiarano partigiani dell'unità della patria, unità di legislazione e di governo, dovendo il governo essere rappresentato nelle provincie col mezzo di agenti posti sotto la dipendenza unica del potere centrale. Finalmente si esprime il voto per l'ordinamento di un esercito estraneo alle passioni politiche e sottoposto a severa disciplina, e per la formazione di una milizia cittadina che sia in armonia coi costumi spagnuoli, per la costituzione di una repubblica conservatrice, e si conchiude che « per un popolo intelligente, laborioso e morale, le burrasche politiche più violente non sono, come in un mare profondo, se non un'agitazione superficiale. »

Il nunzio pontificio presso la Confederazione svizzera aveva diretta al Consiglio federale una protesta contro l'occupazione della chiesa di San Germano, di Ginevra, per parte dei cattolici liberali. Ora il *Journal de Genève* ci annunzia che, avendo il Consiglio federale trasmessa la Nota del nunzio al Consiglio di Stato del cantone di Ginevra, quest'ultimo, nella seduta del 30 ottobre, deliberò di non compilare alcuna Nota per rispondere a quella di monsignor Agnozzi, non avendo questi alcun diritto di intervenire in tale affare; desso trasmetterà semplicemente al Consiglio federale alcune osservazioni, le quali dimostrassero che erano prive di fondamento le lagnanze del nunzio pontificio, monsignor Agnozzi.

Il Congresso messicano, nella seduta del 25 settembre, approvò gli emendamenti alla Costituzione federale, proposti dal governo all'oggetto di dare la sanzione costituzionale alle leggi di riforma promulgate nel mese di luglio 1869 dal presidente Juarez a Vera-Cruz. Queste leggi prescrivono la separazione della Chiesa e dello Stato; l'incompetenza del Congresso nello istituire o vietare l'esercizio di un culto qualunque; l'istituzione del matrimonio civile; l'abolizione delle manimorte, e quindi incapacità delle congregazioni monastiche a possedere beni stabili; sostituzione del giuramento alla semplice promessa di dire la verità, con punizioni nel caso di violazione di questa promessa; l'abolizione della servitù, essendo libero ciascuno di non impegnare i propri servizi che in cambio di una giusta rimunerazione; la nullità di ogni contratto che sagrifichi la libertà d'un uomo in materia di lavoro, di educazione e di voti religiosi; la nullità d'ogni contratto col quale i contraenti consentissero al loro proprio esilio o proscrizione.

Nel giorno successivo alla promulgazione di queste riforme costituzionali il presidente della Repubblica decretò che tutti gl'impiegati dovranno, pena la destituzione, osservare fedelmente le nuove prescrizioni della legge fondamentale.

Il clero di tutte le parrocchie del Messico rispose all'atto del Congresso lanciando la scomunica contro chiunque obbedirà alla Costituzione inaugurata e promulgata dal governo colla sanzione del Parlamento.

I gesuiti furono invitati ad allontanarsi quanto prima dal paese, e fu lasciata ad essi la scelta di partire a bordo di navi americane, inglesi o francesi.

Seduta del 28 ottobre del processo Bazaine.

De Gillera, colonnello d'artiglieria, depone soltanto che nella notte dal 16 al 17 agosto ricevè un dispaccio del generale Soleille che lo incaricava di mandare sul campo tutte le munizioni di fanteria disponibili a Metz.

Il presidente annunzia che si passerà all'udizione di un'altra categoria di testimoni le cui deposizioni dovranno riguardare la terza serie, vale a dire le comunicazioni coll'imperatore, il Governo e Mac-Mahon.

Petit-pas-de la Vassalais, direttore telegrafico della linea di Nancy, depone quando vennero interrotte le diverse linee telegrafiche; l'ultima, quella di Thionville, lo fu fra le 6 e le 7 del 18. Si recò dal generale Coffinières e gli propose di gettare un filo nella Mosella; questi declinò l'offerta dicendo essere questione di dettaglio e perciò non della sua competenza.

Il 20 seppe essere arrivati due emissari con dispacci; crede che uno di essi provenisse dal maresciallo Mac-Mahon. A partire da quel giorno nessun agente andò più da lui.

Brardy, guardia forestale, dichiara aver portato a Metz il 18 un dispaccio ed esserne ripartito il 20 con un altro dispaccio di Bazaine. Alla sera i Prussiani lo presero e minacciarono di fucilarlo, lo posero in prigione e lo lasciarono in libertà il 22; andò a Verdun e compì la sua missione.

Fissabre, guardia forestale, accompagnò Brardy a Metz e a Verdun. In quest'ultima città parlò con degli emissari ai quali insegnò la strada per recarsi a Metz.

Scalabrino, brigadiere di gendarmeria, racconta aver portato un dispaccio a Bazaine il 18. Il giorno seguente ha domandato se vi era nessuna risposta a portare e gli hanno detto non esservene. Ha tentato dopo di tornare in Metz ma non è riuscito a oltrepassare le linee prussiane.

Alcuni conoscevano il contenuto del dispaccio per ripeterlo a voce nel caso dovessero disfarsene; così il Guillemin, che aveva imparato a memoria quello che diceva: « Dobbiamo mandarvi viveri a Reims, o a Metz? A Verdun abbiamo tutto ciò che occorre »; al quale Bazaine avrebbe risposto: « Troppo tardi! » È da Montmédy che partivano quasi tutti gli emissari, per lo più doganieri travestiti in diverse maniere, sia, per esempio, da operai, sia da impiegati di strada di ferro. Molti partivano, pochi arrivavano, sia per le strade tagliate, sia per l'incontro dei Prussiani.

Il signor Rénou, letterato, narra che coperto dall'uniforme dell'ambulanza di Ginevra, penetrò a Metz, riuscì a sortirne poi e si mostra sorpreso che altri non abbia fatto come lui, dimenticando che la croce rossa era un egida veramente rispettata dai Prussiani.

Uhrich, intendente, espone le disposizioni prese per approvigionare di nuovo l'esercito di Châlons e per concentrare dei viveri prima a Reims e poi a Montmédy; dice che l'obbiettivo del maresciallo Mac-Mahon era stato primitivamente Parigi per Laon e Soisson, e che questa decisione fu cambiata solamente in seguito a cognizione delle istruzioni del maresciallo Bazaine, le quali indicavano un movimento verso le fortezze del Nord.

Tissier, luogotenente colonnello di stato maggiore, dà delle spiegazioni intorno alle comunicazioni tra Bazaine, l'imperatore e Mac-Mahon.

Becher, comandante, fornisce pure qualche spiegazione intorno allo stesso argomento. La sua deposizione ci sembra di nessuna importanza.

Adolfo d'Aubenel, sottoprefetto a Montmédy durante la guerra, fornì particolarmente degli emissari al comandante Magnan. Non sa cosa contenessero i dispacci che partivano, ad eccezione di uno datogli il 19 dal comandante pel ministro dell'interno, ove quegli annunziava non poter raggiungere Bazaine

Roboul, maggiore di stato maggiore, spedì il 22 un dispaccio cifrato del maresciallo Mac-Mahon per quattro emissari, di cui due sono arrivati il 23 a Thionville, ma non sa a qual ora.

A qual ora gli emissari sono arrivati a Thionville? l'interroga l'avvocato Lachaud.

Vi sono arrivati il 23; non so l'ora. Ho la ricevuta del colonnello Turnier, risponde il maggiore.

Thomas, capostazione a Montmédy, trasmise il dispaccio in cifra del maresciallo Mac-Mahon. Esso fu ricevuto dal signor Deschanges, maire di Longuyon, cui fu intimato di trasmetterlo al Bazaine per mezzo di quattro o cinque emissari. Gli emissari di Deschanges furono arrestati.

Il dispaccio fu anche spedito da Montmédy a Metz.

Il teste dichiara al commissario del governo di non aver ricevuto altro dispaccio fuori di quello in cifra. Lo scopo di questo interrogatorio è di constatare se il 23 agosto il maresciallo Bazaine ha ricevuto un dispaccio del maresciallo Mac-Mahon, che gli annunziava la sua marcia verso l'Est, come pretende l'accusa, o se, come assevera la difesa, questo dispaccio non è arrivato al maresciallo in quel giorno.

Lagneau, impiegato ferroviario, espone che il comandante Magnan lo incaricò di andare a dire al maresciallo Bazaine che vi erano dei viveri a Montmédy e niente di più. Andò a Thionville, ove il colonnello Turnier gli consegnò un piego pel comandante Magnan. — In esso crede vi fossero racchiuse due lettere. Quando il comandante lo ricevè alla stazione di Montmédy, lo lesse, ma non disse nulla.

André, brigadiere doganale, ricevè dal comandante Magnan un dispaccio per Metz. Non essendo potuto giungervi, andò a Thionville e arrivò il 25 agosto dal colonnello Turnier. Il 27 al mattino questi gli consegnò un dispaccio che andò a portare a Carignan, ove si trovava allora il comandante.

Longeau, guardia forestale, portatore di un dispaccio del comandante Magnan, racconta le difficoltà che incontrò nella sua missione, che non potè condurre a buon fine.

Annunziamo con dolore la morte dell'onorevole deputato del Collegio di Chieri, il cavaliere Vittorio Villa, avvenuta ieri in Torino.

BOLLETTINO DEL CHOLERA
(3 novembre).

Provincia di Napoli.

Napoli, casi 13, morti 6.

In altri 2 comuni complessivamente: casi 12, morti 7.

Totale dei casi nella provincia: 25, morti 13.

Provincia di Genova.

Genova, casi 2, morti 3.

In altri 4 comuni complessivamente: casi 10, morti 8.

Totale dei casi nella provincia: 12, morti 11.

Provincia di Padova.

In un comune, casi 1, morti 0.

Provincia di Brescia.

In due comuni complessivamente: casi 3, morti 1.

Provincia di Rovigo.

In tutta la provincia, casi 1, morti 1.

Provincia di Reggio Emilia.

In sette comuni complessivamente: casi 21, morti 13.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 novembre p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 314 nel comune di Caltabellotta, provincia di Girgenti, con l'aggio medio annuale di lire 549.76.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, num. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 28 ottobre 1873.

Il Direttore: L. GOMBATO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREZIONE CENTRALE DI ROMA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 novembre 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 284 nel comune di Deruta, provincia di Perugia, con l'aggio medio annuale di lire 422 88 lorde.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, N. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 28 ottobre 1873.

Il Direttore Centrale: M. CONTARINI.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 3.

Il *Journal Officiel* pubblica il rapporto del ministro Magne sul bilancio del 1874. Il rapporto ricorda i mezzi impiegati per saldare le spese della guerra che ascesero a 8739 milioni; rettifica il bilancio, diggià sottoposto all'Assemblea, presentando un disavanzo di 178 milioni, che si copriranno con imposte nuove, con un aumento delle imposte esistenti o con una riduzione dei bilanci dei singoli ministeri. In questa maniera si otterrà nelle entrate un eccedente di 16 milioni. Queste imposte saranno temporanee. Il bilancio del 1874 ascende a 2523 milioni.

Parigi, 3.

Alcuni delegati delle frazioni conservatrici andranno oggi a conferire col Governo circa le condizioni per la proroga dei poteri del maresciallo. Sembra ch'esse abbiano deciso di accordare a Mac-Mahon quella durata e quelle garanzie ch'egli crederà opportune.

La lettura del messaggio presidenziale all'Assemblea avrà luogo probabilmente giovedì.

Vienna, 3.

La *Rivista del lunedì* conferma officiosamente che la divergenza insorta fra l'Austria e la Turchia per l'affare della Bosnia considerasi come appianata. La Porta sconfessò formalmente il suo passo diplomatico che produsse qui una così penosa impressione, dichiarandosi pronta a dare una soddisfazione in via diplomatica.

L'Imperatore aprirà il Reichsrath il 5 corrente con un discorso del trono.

Costantinopoli, 2.

I buoni rapporti fra l'Austria e la Turchia sono completamente ristabiliti, dopo le spiegazioni scambiate fra i due Gabinetti. La Porta destituì il Valì della Bosnia e il Caimacan di Gradisca; richiamò Kiamil bey ed accordò un'amnistia ai Bosniaci rifugiati sul territorio austriaco.

Madrid, 3.

La Giunta di Cartagena si è sciolta, in seguito ad una dimostrazione, nella quale dominava l'elemento militare.

Confermasi che gli insorti arrestarono il viceconsole di Grecia, il quale funzionava ultimamente anche come console di Germania. Furono pure arrestati insieme ad esso un suddito tedesco ed un impiegato del Consolato.

Credesi che la partenza della squadra tedesca per Cartagena sia cagionata da questi arresti.

Parecchie bande carliste furono battute nella Catalogna.

Parigi, 3.

Una riunione della sinistra decise oggi ad unanimità d'interpellare il ministero nella prima seduta dell'Assemblea sulla sua attitudine verso i maneggi monarchici.

Tutti i giornali annunziano che il Consiglio dei ministri, riunitosi stamane, decise di presentarsi all'Assemblea senza alcuna modificazione, e di porre immediatamente la questione della proroga dei poteri di Mac-Mahon per 10 anni. Il ministero quindi si dimetterebbe, lasciando che il maresciallo formi il nuovo gabinetto.

Versailles, 3.

I delegati delle frazioni conservatrici furono ricevuti questa mattina dal maresciallo Mac-Mahon. Si ritiene per fermo ch'essi siansi posti d'accordo sulle basi seguenti:

Proroga dei poteri del maresciallo energicamente assicurata per un lungo periodo di tempo.

Questa proposta sarà presentata isolatamente e d'urgenza all'Assemblea appena ch'essa si sarà riunita.

Fino alla votazione di questa proposta il ministero resterebbe al suo posto senza alcun cambiamento.

Dopo la votazione, il ministero rimetterebbe i poteri al maresciallo, il quale formerebbe un gabinetto sulle basi naturalmente indicate dalla composizione della maggioranza.

Il nuovo gabinetto sarebbe incaricato di proporre senza ritardo un complesso di leggi atte ad assicurare fermamente gl'interessi conservatori.

Parigi, 3.

Una riunione di diversi gruppi della destra approvò oggi la proposta di prorogare puramente e semplicemente per 10 anni i poteri di Mac-Mahon, senza designazione di titolo.

Costantinopoli, 3.

La Porta, oltre le destituzioni già menzionate, indirizzerà pure all'Austria una nota nella quale deplorerà la pubblicazione del *memorandum*, giustificandolo colla necessità in cui si trovava di difendersi contro gli attacchi della stampa, senza però aver voluto ingiuriare l'Austria nè direttamente, nè indirettamente. La nota annunzierebbe che la politica del Governo ottomano nella Bosnia sarebbe modificata.

Il conflitto è considerato dalle due parti come completamente appianato.

BORSA DI PARIGI — 3 novembre.

	31	3
Prestito francese 5 0/0	91 60	91 10
Rendita id. 3 0/0	56 55	56 25
Id. id. 5 0/0	91 15	89 65 (*)
Id. italiana 5 0/0	59 80	59 15
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 5/8	92 1/2
Ferrovie Lombardo-Venete	360 —	360 —
Banca di Francia	4225 —	4220 —
Ferrovie Romane	68 75	68 75
Obbligazioni Romane	155 —	157 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	170 25	170 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	14 —	13 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	— —
Azioni id. id	735 —	735 —
Londra, a vista	25 35	25 39
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

(*) Cupone staccato.

BORSA DI LONDRA — 3 novembre.

	31	3
Consolidato inglese	92 5/8	92 1/2
Rendita italiana	58 3/4	58 3/4
Turco	47 3/4	47 1/8
Spagnuolo	19 1/8	18 7/8

BORSA DI VIENNA 3 novembre

	31	3
Mobiliare	216 —	214 —
Lombarde	157 —	159 50
Banca anglo-austriaca	147 —	142 50
Austriache	328 —	327 1/2
Banca Nazionale	965 —	938 —
Napoleoni d'oro	9 08	9 12 1/2
Cambio su Parigi	44 55	44 90
Cambio su Londra	112 90	113 75
Rendita austriaca	73 25	73 15
Id. id. in carta	68 65	69 10
Banca italo-austriaca	27 —	32 —
Rendita italiana 5 0/0		— —

BORSA DI BERLINO — 3 novembre.

	1°	
Austriache	194 1/2	192 1/4
Lombarde	94 1/2	94
Mobiliare	123 1/4	[illegible]
Rendita italiana	58 3/8	57 1/2
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	— —	40 —

Dopo Borsa: Mobiliare 125 3/4.

BORSA DI FIRENZE — 3 novembre.

Rend. ital. 5 0/0	66 40	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73)	— —	
Napoleoni d'oro	23 12	contanti
Londra 3 mesi	28 79	»
Francia, a vista	115 25	»
Prestito Nazionale	— —	
Azioni Tabacchi	811 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2100 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	410 —	nominale
Obbligazioni id.	— —	
Banca Toscana	1529 —	contanti
Credito Mobiliare	812 —	»
Banca Italo-Germanica	430 —	nominale
Banca Generale	— —	

MINISTERO DELLA MARINA
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 3 novembre 1873.

Cielo coperto e pioggia in quasi tutta l'Italia. Dominano venti di Sud forti in vari luoghi. Levante forte alla Palmaria. Barometro generalmente abbassato da 2 a 5 mm. Mare agitato in alcuni punti del Mediterraneo e sul canale di Otranto. Ieri e stanotte fortissimi colpi di libeccio al Capo Spartivento e a Forte Spuria (Messina). Tempo sempre disposto a turbamenti atmosferici. I venti aumenteranno di forza in molte delle nostre stazioni.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 2 novembre 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 1	759 5	757 8	757 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	12 8	18 5	17 9	14 3	TERMOMETRO
Umidità relativa	77	61	62	91	Massimo = 18 2 C. = 14 5 R.
Umidità assoluta	8 45	9 18	9 51	10 83	Minimo = 12 0 C. = 9 6 R.
Anemoscopio	E. 3	S. 9	S. 3	S. 0	Magneti stretti. Bifilare stretto perturbato.
Stato del cielo	4. nuvolo	2. nuvolo	2. nuvolo	0. tutto annebbiato	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 3 novembre 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	757 0	756 6	755 7	755 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	12 9	18 0	17 6	16 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	92	62	70	79	Massimo = 18 3 C. = 14 6 R. Minimo = 12 2 C. = 9 7 R.
Umidità assoluta	10 17	9 48	10 55	10 60	Pioggia in 24 ore = 3mm, 0.
Anemoscopio	S. 0	S. 10	S. 6	E. SE. 18	Pioggia in prima mattina. Tarda sera forti sboffate di vento sud-est, quindi lampi, tuoni, pioggia. — Magneti. — Stretto e perturbato il bifilare. Declinometro fluttuante a fior d'ora.
Stato del cielo	0. piove	9. pochi cirri	6. cirri, nebbioso	1. minaccioso	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 4 novembre 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	66 82	66 77	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	— —	513 —	—	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	70 70	— —	— —	—	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	69 85	69 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	71 90	71 85	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	»	1000	— —	— —	—	—	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1965
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	— —	— —	467 —	464 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	422 50	421 50	425 50	425 —	— —	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	366 —	364 —	— —	— —	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	—	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	—	— —	—	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —		— —	— —	—	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	—	— —	— —	—	—	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	—	— —	— —	— —	— —	170
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 luglio 73	500	495 —	490 —	—	— —	—	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	—	—	— —	—	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	365 —	364	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca			— —	—	— —	— —	—	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	—		— —
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	—
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	—	— —	— —
Marsiglia	90	114 30	114 25	—
Lione	90	— —	—	— —
Londra	90	28 90	28 88	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	—
Trieste	90	— —	— —	—
Oro, pezzi da 20 franchi		23 15	23 10	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 2° semes. 1873 - 68 85, 90, 95 cont. - 69 02 1/2, 05, 07 1/2 fine.
Prestito Rothschild 71 90 cont.
Banca Generale 465 fine.
Banca Italo-Germanica 422 cont., 425 fine.
Banca Austro-Italiana 364 cont.

Il Deputato di Borsa:

Il Sindaco: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

AVVISO D'ASTA (N. 474) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antim. del giorno di martedì 18 novembre 1873, in una delle sale della prefettura di Catania, sotto la presidenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti,

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo sul quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna decima in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

Gli aggiudicatari dei lotti di un valore inferiore a lire ottomila non sono chiamati a sostenere veruna spesa per l'inserzione dell'avviso d'asta nei giornali (R. D. 18 settembre 1870, n° 5894).

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei respettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio della prefettura di Catania.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale ital. contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero i concorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e le tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1332	Aci-Catena	Collegiata di Santa Maria La Catena	Agrumeto in contrada Rua detto di D. Lelio, confinante da levante con strada pubblica, da ponente, mezzogiorno e tramontana coi beni del marchese Casalotto	3 38 93	»	65000 »	6500 »	2311 »	200 »	
11	1335	Assaro	Mon. di Santa Chiara in Assaro	Cinque quindicesime porzioni della zolfara in comproprietà coi signori Speciale e Pantorno ed altri in contrada Pozzo, confinante coll'ex-feudo Ogliastrello e terre di Nicolò Speciale e Nicolò Pantorno	1 74 62	»	67500 »	6750 »	2389 »	200 »	»

5935 Catania, li 25 ottobre 1873.

L'Intendente: V. SERRETTA.

EMPORIO LIBRARIO ITALIANO

SOCIETÀ ANONIMA

FIRENZE.

Il sottoscritto Consiglio d'Ispezione e di Sorveglianza convoca gli azionisti della Società ad una assemblea generale straordinaria, *seconda convocazione*, pel giorno di domenica 9 novembre 1873, nella sala dell'Emporio, via Faenza, 66, alle ore 12 meridiane, non avendo la prima convocazione, fissata pel 29 ottobre u. s., raggiunto il numero voluto dalla legge.

Resta però inalterato l'ordine del giorno, già annunziato nel numero 285 della *Gazzetta Ufficiale*, e che si riproduce in calce.

Il Consiglio d'Ispezione e di Sorveglianza.

Ordine del giorno:

A. Relazione del Consiglio d'Ispezione e di Sorveglianza.
B. Rapporto e proposte del direttore.
C. Autorizzazione a liquidare la Società, ove l'aumento del capitale non venisse assicurato.
D. Rinnovazione delle cariche.

Firenze, li 3 novembre 1873. 5941

PROVINCIA DI BARI — COMUNE DI MODUGNO

2° Avviso d'Asta

per l'appalto della riscossione del dazio governativo sul consumo del vino, aceto, alcool, acquavite, ecc., pel biennio 1874-75.

Andato deserto il primo esperimento annunziato con l'avviso delli nove p. p. ottobre, si rende noto che alle ore 11 ant. di martedì diciotto corrente novembre, nell'ufficio municipale di Modugno, si procederà al secondo esperimento d'asta per l'appalto suddetto, in base al relativo capitolato ostensibile nella segreteria municipale nelle ore di ufficio.

Avvertenze:

1° La gara sarà aperta in aumento sull'annuo canone fissato dal Consiglio in lire ventimila.

2° L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione di candela giusta l'art. 94 del regolamento sulla contabilità dello Stato, e si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente, come è prescritto dall'art. 88 del ridetto regolamento.

3° Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire cinquanta ognuna.

4° Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti dovranno fare il deposito di lire quattrocento cinquanta per anticipo delle spese d'asta e contratto, e dovranno inoltre essere accompagnati da un garante solidale e solvibile di soddisfazione della stazione appaltante.

5° Il termine utile per presentare le offerte di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scadrà alle ore dodici meridiane di mercoledì tre venturo dicembre.

Modugno, 3 novembre 1873.

Visto — *Il Sindaco* F. PIESCHI. — *Il Segretario* FRANCESCO GIANVECCHIO.

5942

5437 **NOTA.**

(3ª *pubblicazione*)

A seguito di ricorso sportosi dalli signori causidico capo Ludovico, avvocato Silvio e Francesca, fratelli e sorella Corona fu causidico Bartolomeo, moglie quest'ultima del signor cavaliere professore Luigi Schiapparelli, residenti i due primi in Biella e li coniugi Schiapparelli in Torino, il tribunale civile e correzionale di Biella addì 25 marzo ultimo emanò il seguente decreto in camera di consiglio, cioè:

Udita la relazione del ricorso e titoli annessi fatta dal signor consigiudice Bertolina, autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato di operare, nello interesse delli cavaliere Luigi e Francesca Corona coniugi Schiapparelli, domiciliati a Torino, il tramutamento delle cartelle creazione 10 luglio 1871 coi numeri 17119, 17120, 17121, della rendita di lire 250 caduna, intestate a Bartolomeo Corona fu Francesco, domiciliato a Biella, in altrettante cartelle al portatore per essere ritirate e ritenute dalli coniugi Schiapparelli o da chi per essi, e di operare, nell'interesse delli causidico Ludovico ed avvocato Silvio fratelli Corona, domiciliati in Biella, il tramutamento delle seguenti cartelle, cioè: di quella creazione 10 luglio 1871, portante il numero 43725, della rendita di lire 500, intestata a Corona Bartolomeo fu Francesco di Biella; di quella creazione suddetta col numero 4041, della rendita annua pure di lire 150, intestata Corona Bartolomeo suddetto, e di quella creazione medesima col numero 4040, dell'annua rendita di lire 600, intestata come sovra, in altrettante cartelle al portatore per essere ritirate e ritenute dai predetti fratelli Corona o da chi per essi, quali valori spettano rispettivamente alli suddetti causidico Ludovico, avvocato Silvio, e Francesca moglie Schiapparelli, fratelli e sorella Corona, come eredi e legatari in tale porzione del Bartolomeo loro padre in forza di testamento olografo 12 marzo 1870 ed instromento di divisione 6 febbraio 1871 rogato Ramella.

Biella, 26 settembre 1873.

CORONA proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cremona, deliberando in camera di consiglio sopra relazione del giudice delegato dott. Luigi Raimondi ff. di presidente,

Visto il ricorso presentato;
Visti i documenti allegati;
Omissis,

„ Dichiara

„ Di autorizzare il signor conte Galeazzo Calciati del vivente conte Alessandro, deputato al Parlamento nazionale, domiciliati in Piacenza, nella sua qualità di procuratore della nobile signora marchesa Emilia Capilupi fu marchese Carlo, vedova Concornotti, domiciliata in Cremona, altra dei successibili *ex-lege* della defunta nobile Luigia *Gerenzani* o *Garenzani* delli furono nobile Pietro e Manna Ippolita, a tramutare in rendita al portatore la rendita nominativa di lire centotrentacinque, intestata a favore di Gerenzani nobile Luigia interdetta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, Milano 2 marzo 1863, al certificato n. 26537, n. 24175 del registro di posizione, e l'assegno provvisorio nominativo n. 13071, e n. 24175 del registro di posizione, per l'annua rendita di lire 3 27 (dicansi lire tre e centesimi ventisette), datato Milano 2 marzo 1863, a favore della summominata nobile Luigia Gerenzani. „

Cremona, 9 agosto 1873.

Pel presidente in ferie: firmato Raimondi giudice — Signorelli canc.

Piacenza, 27 settembre 1873.

Per copia conforme

5484 Conte GALEAZZO CALCIATI.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, in quarta sezione, nel dì 16 giugno 1873 ha emessa la seguente deliberazione:

„ Il tribunale in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, provvede come appresso:

„ 1° Omologa la deliberazione del consiglio di famiglia in data 6 febbraro 1871, con cui venne il tutore Francesco Santucci dispensato dall'obbligo della cauzione;

„ 2° Ordina alla Cassa dei depositi e prestiti di pagare la somma di lire quattromila trecento ventidue e centesimi trentasei, racchiusa nel mandato esecutivo di pagamento del dì 11 marzo 1869, per una quarta parte libera, e senza vincolo veruno, al signor Nicola Santucci; per altra quarta parte egualmente libera al signor Francesco Santucci; per la quarta parte spettante al defunto Benedetto Santucci suddivisa, per un terzo libero alla signora Maria Santucci fu Benedetto, e per due terzi vincolati ai signori Marianna e Raimondo Santucci fu Benedetto, minori, sotto l'amministrazione del tutore Francesco Santucci, invertendoli in rendita iscritta sul Debito Pubblico dello Stato, con l'intestazione ad essi minori Santucci, sotto la tutela di Francesco Santucci, domiciliato in Napoli; ed infine per l'ultima quarta parte di spettanza del fu Giovanni Santucci, parimenti suddivisa, per un terzo libero alla signora Raffaela Santucci moglie di Fabrizio Errichelli, per un altro terzo anche libero alla signora Lucia Santucci moglie di Francesco Mirenghi, e per l'ultimo terzo vincolato ad Alfonso Santucci, sotto l'amministrazione della madre signora Maria Pisapia, acquistandosene rendita iscritta sul Debito Pubblico dello Stato in testa ad esso Alfonso Santucci fu Giovanni, minore, sotto l'amministrazione della detta Pisapia, domiciliata in Napoli;

„ 3° Ordina del pari alla suddetta Cassa dei depositi e prestiti di pagare ai cennati Francesco, Nicola, Maria, Raffaela e Lucia Santucci gl'interessi decorsi sulle somme loro spettanti, giusta le prestabilite proporzioni, e su quelle attribuite al minore Alfonso Santucci di soddisfare gl'interessi alla tutrice Maria Pisapia, e sulle altre di pertinenza dei minori Marianna e Raimondo Santucci al di loro tutore Francesco Santucci;

„ 4° Nomina all'uopo l'agente di cambio Giuseppe Meralla, per le operazioni di che trattasi.

„ Così deliberato dai signori cav. Andrea Crescenzi vicepresidente, Francesco De Rogatis e Gennaro Ferrara giudici, oggi, 16 giugno 1873. „

Si avvisa per le norme di dritto.

5416 GAETANO MARASSO.

5931 **BANDO**

per vendita volontaria di stabili.

Si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di legge che il giorno 27 novembre corrente nello studio notarile posto in Alatri, piazza di Santa Maria Maggiore, num. 21, ad ore nove antimeridiane si procederà col mezzo del notare alatrino signor Lorenzo Mangili alla vendita per pubblico incanto, tanto unitamente che separatamente, di alcuni terreni olivati, vitati, boschivi con querce e castagne, una concia di pellami con acqua, e di alcuni diretti dominii di terreni nei comuni di Alatri e di Fumino spettanti al minore Decio Vinciguerra e di lui madre Amalia Federici vedova Vinciguerra in seguito ai decreti del tribunale di Genova del 4 marzo e 23 aprile 1873, del tribunale di Frosinone 2 settembre 1873, e successiva perizia redatta dal perito signor Mangili, il tutto a forma del relativo Bando già pubblicato.

GIUSEPPE DE ROSSI, di commissione. 5494

ESTRATTO DI SENTENZA.

Si rende pubblica per tutti gli effetti di ragione la sentenza che, alle istanze del cav. Luigi Viviani di Firenze, in proprio e quale rappresentante la massa dei creditori al fallimento dei fratelli Santini, è stata proferita il dì 21 ottobre p. p. dal tribunale civile e correzionale di Pisa, funzionante qual tribunale di commercio, del seguente tenore:

„ Approva a tutti gli effetti di ragione la vendita dei beni immobili dai falliti Eugenio, Cesare ed Aldobrando Santini stata fatta al signor Giuseppe Carlo Dina al prezzo e coi patti, condizioni e dichiarazioni di che nel contratto del 21 giugno 1873, rogato Cocchi, e ne autorizza la sua esecuzione. „ 5919

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio,

Udito il rapporto fatto dal signor giudice Antonio Fois Pisu;

Sulla domanda di donna Rita Grondona vedova Salazar, don Salvatore, don Gioachimo, don Luigi, don Vitale fratelli Lostia Grondona, donna Peppina, donna Anna, donna Cristina, donna Enrichetta, donna Efisia e don Antonio sorelle e fratello Ballero Lostia, don Rafaele Canelles Grondona, donna Caterina Grondona, don Luigi, don Paolo, don Raimondo e minore donna Antonietta fratelli e sorella Garau Grondona, don Antonio, don Enrico, don Tomaso minori fratelli Grondona Martini, don Tomaso, don Luigi, donna Vittoria fratelli e sorella Salazar Grondona e pezze a corredo,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico rilasciare in capo al conte Lostia Salvatore il mandato di pagamento della somma dovuta agli eredi di donna Francesca Grondona in estinzione del certificato n. 104, portante la rendita di lire 50, creazione 21 agosto 1838, ed intestato alla fu donna Francesca Grondona, e colpito dalla sorte nell'ultima estrazione fattasi nello scorso settembre, e ciò anche nello interesse dei minori coeredi, con l'obbligo bensì di esso signor conte don Salvatore Lostia di invertire il capitale che riscuoterà e consegnarne i frutti alla usufruttuaria donna Rita Grondona vedova Salazar, ed a suo tempo ripartire il capitale tra tutti gli aventi dritto, a seconda delle testamentarie disposizioni.

Cagliari, 24 ottobre 1873.

Murgia presidente - Fois Pisu - Mundula.

C. MARTURANO vicecanc. agg.

La presente copia, munita di marca da lire 1 20, annullata col bollo d'ufficio, corrisponde coll'originale esente da registrazione.

Cagliari, 26 ottobre 1873.

5925 C. MARTURANO vicecanc. agg.

SVINCOLO E TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Genova con decreto 4 ottobre 1873 sull'istanza del cavaliere Beniamino Chapman, e di Elisabetta Boaden, coniugi, residenti in Genova, non che di Elisabetta vedova Onions residente a Greenwich nella Contea di Kent (Inghilterra) rappresentata da Giacomo Pike, residente in Genova ha pronunciato come segue: „ Autorizza „ la Direzione Generale del Debito Pub„ blico dello State ad operare il tramu„ tamento della rendita di lire duecento „ rappresentata dal certificato N. 79626, „ nominativo in capo alla fu Lilly Editta „ Emma Chapman fu Alfredo, in altret„ tanta rendita in cartelle al portatore „ per rimettersi le stesse liberamente ai „ ricorrenti coniugi Beniamino Chapman „ fu altro, Elisabetta Boaden e a Gia„ como Pike procuratore della Elisa„ betta vedova Onions. „

Tanto si deduce a pubblica notizia ai fini di legge.

Genova, 8 ottobre 1873.

5483 CARLO MORRO caus.

5490 **DELIBERAZIONE.**

(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo certifica che dietro dimanda delle signore Maria ed Antonia Luparello, uniche figlie del defunto signor Gaspare Luparello, il detto tribunale, sezione promiscua, con deliberazione del 29 novembre 1872, ordinava al direttore generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che la rendita di lire sessantacinque annue, di n. 26397 e del registro di posizione n. 8813, datata a Palermo il 2 agosto 1864, iscritta a favore del signor Luparello Gaspare fu Antonino, domiciliato in Palermo, * tramutata in pro delle dette signore Maria ed Antonia Luparello del fu Gaspare in tre cartelle al latore cioè una di lire cinquanta, altra di lire dieci, ed altra di lire cinque, rilasciandosi alle medesime le dette tre cartelle, col godimento dal 1° gennaio 1873.

E perchè costi ove di ragione rilascia il presente alle dette signore Luparello Maria ed Antonia, e per esse al procuratore legale signor Giuseppe Jannelli.

Oggi li 2 agosto 1873.

FERDINANDO SAVAGNONE canc.

* E non *Polisico*, come si stampò nei numeri 283 e 294 di questa Gazzetta.

DICHIARAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Chiavari;

Intesa la relazione fatta dal giudice delegato in camera di consiglio;

Visti gli articoli 102 e 106 R. decreto 8 ottobre 1870;

Dichiara competere esclusivamente al ricorrente Luigi Gazzano il diritto di ritirare il deposito di lire duemila seicento sessantaquattro coi relativi interessi decorsi eseguito dal Governo presso la Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'era fu prete Giovanni Gazzano fu Angelo, rappresentato dalla polizza numero 24469 emessa da detta Cassa sotto il 26 marzo 1872 perchè unico erede del detto prete Gazzano, ed esistente ora detta somma mercè appositi mandati presso la R. Tesoreria di Genova.

Chiavari, addì 22 settembre 1873.

DE GASPARI ff. presid.

5494 EMMERICO cancelliere.

AVVISO. 5032

Il giudice delegato alla procedura del fallimento della Società Anonima *Cassa di Credito e Commercio* con sede principale in Firenze, via Calzajoli num. 5, 1° piano, e con due succursali, una in Roma, via in Arcione num. 77 e l'altra in Torino, via Lagrange num. 11, ha ordinato la convocazione dei creditori del detto fallimento pei giorni diciotto, diciannove e venti dicembre 1873, ad ore 12 meridiane, per dar luogo alle verifiche dei titoli di credito; perciò sono invitati tutti i creditori del fallimento suddetto a comparire entro venti giorni, più l'aumento prescritto dall'articolo 601 del Codice di commercio, dal dì delle inserzioni del presente avviso nella *Gazzetta Toscana* degli annunzi giudiziari per la provincia di Firenze, e nei giornali degli annunzi giudiziari delle provincie di Torino e di Roma, avanti il sindaco definitivo del fallimento stesso signor avvocato Dante Coen, dimorante in Firenze, via degli Alfani num. 61, per presentare al medesimo i loro titoli di credito, quante volte non preferiscano di farne il deposito in questa cancelleria per dar luogo alle verifiche state come sopra fissate e da eseguirsi nella camera di consiglio di questo tribunale situato sotto gli Uffizi Corti di questa città.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio.

Li 29 ottobre 1873.

Il vicecanc. P. MASCAGNI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte R. d'appello di Firenze col suo decreto dei 20 settembre 1873, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in titoli al portatore la rendita nominativa, resultante dai due certificati segnati di n. 146108 e 146109 per lire duecentocinquantacinque ciascuno, iscritti a favore di Ischapek Vittorio fu Vinceslao, domiciliato in Austria, in data Napoli 22 maggio 1868, ed a consegnare i titoli antedetti secondo la fattane richiesta in modo cumulativo ad Agostino Celestino Ischapek o Capek, Federigo Ischapek o Capek, Matilde Ischapek o Capek nei Nedobyty, Francesca Ischapek o Capek nei Gint, eredi intestati di detto Vittorio, morto in Napoli, li 21 aprile 1855, o alla persona munita dai medesimi di speciale mandato.

5469 D. ALESSANDRO BOSI.

AUTORIZZAZIONE. 5426

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Forlì riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori avv. Rinaldo Funari presidente - Biagio Contucci e Venerio Storchi giudici;

Visto il ricorso presentato da Angela Amadei ne' Gandini nel 15 settembre 1873;

Visti ed esaminati i prodotti documenti

Omissis, ecc.:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare nei modi di legge a favore di Angela Amadei ne' Gandini, unica erede di Giulia Geaghini, il tramutamento della rendita annua di lire 63 15 risultante da certificato distinto con i numeri 22141 d'iscrizione 52657 del certificato.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, con decreto 11 agosto 1873 numero 810, reg. 15;

Ha dichiarato eredi testamentari del fu Giacomo Bianchi i di lui figli Rosa, Antonio, Giuseppina, Luigi ed Andrea, non che la vedova signora Giuditta Marzorati, tutti domiciliati nei CC. SS. di questa città, e conseguentemente li autorizza ad esigere dall'Amministrazione della Cassa depositi gli interessi semestrali della rendita al portatore di lire 350 complessive, di cui alla polizza n. 2922, in data di Milano 5 dicembre 1867 e col n. di posizione n. 7165;

E con altro successivo decreto in data 19 settembre 1873 n. 948, reg. 15 in appendice e complemento del suddetto decreto 11 agosto 1873;

Dichiara che il suddetto deposito portato dalla polizza in data di Milano 5 dicembre 1867 n. 2922, conflatto da cinque cartelle di rendita al portatore consolidato 5 per cento della rendita complessiva di lire 350 è di proprietà dei signori Rosa, Antonio, Giuseppina, Luigi ed Andrea fratelli e sorelle Bianchi del fu Giacomo, non che della signora Giuditta Marzorati vedova Bianchi, nella loro qualità di eredi testamentari del defunto Giacomo Bianchi, già riconosciute col detto decreto 11 agosto p. p. n. 810, e che dovrà quindi essere rilasciato ai medesimi quando la competente autorità amministrativa ne avrà a termini di legge autorizzato lo svincolo, riconoscendo essere cessata la causa per cui venne il medesimo eseguito.

Milano, il 19 settembre 1873.

5461 Firmato: CARIZZONI presidente.

DENUNCIA AL PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Ravenna con decreto in data 20 novembre 1872 dichiarava: Eredi intestati del fu Stefano Pilotti i di lui genitori Innocenzo Pilotti ed Agnese Soprani, non che i fratelli e sorelle Achille, Silvio, Remigio, Teresa, Matilde e Gioconda, le due ultime minorenni. Conseguentemente erano essi riconosciuti come gli unici aventi diritto sulla cartella di lire 1000, n. 222, intestata al fu Stefano Pilotti surrogato ordinario nel reggimento Genova cavalleria, autorizzandosi in pari tempo il ricordato Innocenzo Pilotti, nell'interesse delle minorenni di lui figlie, a prestare l'analogo consenso verso la Casa Militare di Firenze pel rilascio della loro porzione, con che la somma ritirando per le medesime venisse depositata nella Cassa di risparmio, vincolata a favore di esse minorenni e da non amoversi durante l'età minore se non in caso d'idoneo investimento da riconoscersi tale dall'autorità giudiziaria.

5461 CIRO VENTURINI proc.

AVVISO. 5748

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile del circondario d'Isernia con decreto 17 settembre ultimo, num. 2054 del repertorio e num. 3007 di quietanza, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare in favore di Giuseppe Zampini fu Saverio domiciliato nel comune di Frosolone, provincia di Molise, il tramutamento della rendita nominativa, consolidato cinque per cento, di lire quattrocento ottanta, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico Italiano sotto il num. 6922 in testa di Giovanni Zampini fu Saverio in data 7 maggio 1862.

Campobasso, 22 ottobre 1873.

DESIDERIO DE FEO fu Gaetano notaio accreditato.

DICHIARAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, dichiara:

(*Omissis*)

1° Essere i signori Azimonti Alessandro, Leopoldo, Carolina, Virginia, Leopolda, Felicita, Giuseppe e Vincenzo eredi testamentari di Azimonti Carolina vedova Azimonti di Giuseppe di Milano;

2° Essere di proprietà degli stessi eredi Azimonti in parti eguali fra di loro il certificato numero 54565 della rendita annua di lire 500 del Debito Pubblico in data 28 agosto 1868 ed intestato ad Azimonti Carolina vedova Azimonti di Milano;

3° Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico Italiano ad addivenire alla divisione del detto certificato fra i detti Azimonti e nel seguente modo:

a) Rilasciarsi ad Alessandro e Leopoldo Azimonti del fu Carlo, e per essi al loro curatore signor Giuseppe Azimonti di Baldassare, due distinti certificati per l'annua rendita di lire 65 cadauno ed intestato al loro separato nome;

b) Rilasciarsi a Carolina e Virginia Azimonti minorenni, e per esse al loro padre Baldassare Azimonti, due distinti e separati certificati dell'annua rendita di lire 65 cadauno ed intestati al loro separato nome;

c) Rilasciarsi a Leopolda e Felicita Azimonti fu Antonio minorenni, e per esse alla loro madre Teresa Riva due distinti certificati dell'annua rendita ciascuno di lire 65 ed intestati al loro separato nome;

d) Rilasciarsi a Giuseppe Azimonti di Baldassare maggiorenne, tanta rendita annua al portatore di lire 65;

e) Rilasciarsi a Vincenzo Azimonti di Baldassare maggiorenne, il residuo della rendita del certificato intestato a Carolina Azimonti, che aggiunte lire 20 di rendita che verranno da lui predette, dà la rendita totale di lire 65 annue.

Milano, li 20 settembre 1873.

CARIZZONI presid.

5411 BERNARDI.

DELIBERAZIONE. 5872

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, 1ª sezione, in camera di consiglio, ha emessa la seguente deliberazione:

Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di trasferire per cinque sesti al signor Carlo Abatemarco, e per l'altro sesto alla sua germana Olimpia maritata al signor Giuseppe Negri l'annua rendita di lire cinquecentosettanta, inscritta nel Gran Libro, cinque per cento, a favore del defunto Abatemarco Gabriele fu Angelo, giusta il certificato del dì 11 marzo 1865 num. 106555 e numero di posizione 40252, formandone due distinti certificati, uno cioè per annue lire quattrocentosettantacinque che intesterà al predetto Carlo Abatemarco fu Domenico e l'altro per annue lire novantacinque che intesterà con vincolo dotale alla detta germana di lui Olimpia Abatemarco.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Emanuele Mascolo e Francescopaolo De Gregorio giudici, il dì 17 ottobre 1873.

Il proc. RAFFAELE STARACE.

La suddetta firma è di Raffaele Starace.

DI LUSTRO GIACOMO notaio in Napoli.

DELIBERAZIONE. 5873

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 15 ottobre 1873 ha disposto così:

Deliberazione resa dalla seconda sezione del suddetto tribunale:

Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di trasferire od intestare libera alla ricorrente Anna Maria Burgan di Raffaele la proprietà dell'annua rendita di lire trecentotrenta, cinque per 0/0, iscritta nel Gran Libro a favore del defunto Florentino Marcello fu Antonio, minore emancipato, assistito dalla sua madre e curatrice Tafuri Concetta, giusta il certificato del dì 3 febbraio 1870 num. 159439 e num. di posizione 92400, con apporre al nuovo certificato la stessa annotazione di usufrutto, che ivi si legge a favore di detta Tafuri Concetta fu Alessandro, vita sua durante, giusta la dichiarazione di vincolo del 1° febbraio 1870 num. 3608.

Napoli, 30 ottobre 1873.

RAFFAELE BURGAN.

Certifico vera la soprapposta firma del signor Raffaele Burgan - Napoli, come sopra, notar Camillo Melé di notar Saverio di Napoli.

AUTORIZZAZIONE. 5915

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lucera con decreto del 22 gennaio 1873 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in rendita al portatore sull'istanza di Rosa Bucci vedova di Andrea Gaeta, in proprio e come amministratrice del suo figlio minore Francesco, di Concetta Gaeta e Giacinto Gaeta, come figli ed eredi del fu Andrea Gaeta di Giacinto, la rendita di ducati 10 (L. 42 50) intestata a quest'ultimo sul già Consolidato Napolitano al num. 2165, foglio 2068 della scrittura del 1843, ed al numero 1543, foglio 2042 della scrittura del 1854, non ancora verificata.

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

Per deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche nella sua seduta del 18 ottobre corrente, è convocata un'assemblea generale degli azionisti di detta Società pel giorno di mercoledì 26 novembre 1873, alle dieci antimeridiane, nella sede della Società, 21, piazza Medina, Napoli.

Ordine del giorno:

Modificazione dello statuto per effetto del decreto Reale d'approvazione.
Ratifica delle convenzioni e dei contratti con l'antica ditta Finet-Charles e C.
Affari diversi. 5740

N° 160.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimerid. di giovedì 27 novembre corr., in una delle sale di questo Ministero dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Benevento avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni sei del tronco della strada nazionale Sannitica, fra l'innesto con la strada Ferrarise ed il ponte Principe, compreso un tronco di diramazione per Pontelandolfo, ed esclusa la traversa di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, della complessiva lunghezza di metri 38,440, *per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 23,880.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 17 maggio 1873, annessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 16 agosto 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Benevento.

La manutenzione comincierà dal 1° aprile 1874, e sarà continuativa fino al 31 marzo 1880.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2,000.

La cauzione definitiva è di L. 850 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Benevento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 4 novembre 1873.

Per detto Ministero
A. VERARDI *Caposezione*.

5940

P. N. 61771.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'ASTA.

Volendo la comunale Amministrazione procedere all'appalto del lavoro di sistemazione del piazzale avanti la porta Salaria e di costruzione di un chiavicotto per imboccarvi gli scoli tanto del medesimo piazzale quanto delle strade ad esso conducenti, per la prevista spesa di lire 16,204 67, si fa noto al pubblico che, attesa la decretata abbreviazione de' termini, al mezzodì del giorno 8 novembre p. f., nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, sotto la presidenza del signor sindaco, o chi per esso, si esperimenterà la gara dell'asta per accensione di candela, sotto l'osservanza dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto in data 4 settembre 1870, n. 5852, e colle seguenti condizioni:

1. Il lavoro dovrà compiersi nel tempo e termine di giorni 40 lavorativi cominciando dal giorno che verrà destinato nell'atto della consegna che avrà luogo dopo stipulato il contratto.

2. Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno produrre i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, nonchè la fede di aver depositato nella cassa comunale lire 1620 a garanzia dell'offerta, e presso il sottoscritto lire 350 per le spese inerenti agli atti e al contratto.

3. Il tempo utile per presentare, mediante schede, le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, resta stabilito al mezzodì del giorno 17 novembre suddetto.

4. Le spese che si sosterranno per l'asta e pel conseguente contratto, saranno all'intiero carico dell'aggiudicatario definitivo.

Il capitolato speciale e l'annesso scandaglio sono ostensibili nella segreteria generale dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 31 ottobre 1873.

5934 *Il Segretario Generale*: GIUSEPPE FALCIONI.

AVVISO GIUDIZIARIO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione feriale, ha resa la seguente deliberazione:

Il tribunale civile di Palermo, sezione feriale, riunito in camera di consiglio;

Letto il ricorso e la requisitoria del Pubblico Ministero;

Riconoscendo la ragione e la giustizia della fatta istanza,

Ordina che i due certificati di rendita, uno di lire 60, datato a Palermo 1° aprile 1862, n. 2281, e del registro di posizione n. 1949; e l'altro di lire 5, datato a Palermo 6 maggio 1862, n. 5857, e del registro di posizione n. 1280, in atto entrambi iscritti nella cessata Direzione del Debito Pubblico in Palermo a nome della signora Giuffrida Marianna di Giovan Battista, domiciliata in Palermo, siano dalla Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia o da chiunque spetti intestati in unico certificato a favore del signor Ferro Salvatore di Gaspare, domiciliato in Palermo.

Fatto e deliberato dai signori Placido Civiletti vicepresidente - Antonino Pisciotta e Vincenzo Gioja giudici, oggi li 31 maggio 1873.

Placido Civiletti — Giovan Battista Seminara.

5489 GASPARE FERRO proc. leg.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli dichiara prosciolto dal vincolo di Sacro Patrimonio delle annue lire centodieci di rendita iscritta contenute nei due certificati, di cui il primo di annue lire centocinque di rendita, segnato col numero 51901, intestato per la proprietà a Picazio Antonio fu Tommaso, e per l'usufrutto a titolo di Sacro Patrimonio a Picazio Tommaso di Antonio; ed il secondo di annue lire cinque di rendita, col n. 78438, intestato, come sopra, e vincolato fino alla concorrenza di lira una e centesimi venticinque.

Ordina quindi alla Direzione del Debito Pubblico del Regno che, tramutate le dette annue lire centodieci di rendita in altrettante cartelle al portatore, le consegni ai signori Tommaso, Giuseppe, Carlo, Maria Giovanna e Maria Picazio fu Antonio, coniugi Rosa Picazio e Lorenzo Guida, e coniugi Laura Picazio e Giovanni Vanore.

Così deliberato 8 ottobre 1873. — Firmato: G. Cangiano.

Il notaio di Napoli

5726 Cav. VINCENZO M. PICANO.

FRA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.